



*Comando Carabinieri per
la Tutela Ambientale*



**Ministero dell' Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare**
Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali

ACCORDO

TRA

Il **Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale** (di seguito anche denominata "CCTA" o "le parti" cod. fiscale 97915880583, con sede in Roma, largo Lorenzo Mossa 8/A, in persona del Gen. B. Maurizio Ferla in qualità di Comandante

E

il **Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali** con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche denominata "DVA" o "le parti"), codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Dott. Giuseppe Lo Presti, nato a Roma (RM) il 02/12/1959, Direttore Generale della Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali,

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti";

PREMESSO

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 1 comma 1 istituisce il Ministero dell' Ambiente, oggi Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attribuendo allo stesso la funzione istituzionale di assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita nonché la conservazione la valorizzazione del patrimonio nazionale e la difesa delle risorse naturali dall' inquinamento compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 8 comma 4 istituisce il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell' Ambiente per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 17 comma 1, denomina il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri come Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente;

VISTO il D. Lgs n. 228/2017, art. 3 comma 1, modifica la denominazione del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente in Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006, artt. 135 comma 2 e 195 comma 5 stabilisce che il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente provvede alla sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione norme in materia - rispettivamente - di tutela delle acque dall'inquinamento ovvero di rifiuti, nonché repressione traffici illeciti e smaltimenti illegali rifiuti;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 art. 197 comma 4 autorizza formalmente solo "il personale appartenente al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA) ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente";

VISTO il Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) definiscono i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale. e in servizio permanente di pubblica sicurezza;

CONSIDERATO che in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" sono attribuiti all'Arma dei Carabinieri peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente;

VISTO la Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", all'art. 58 ridefinisce le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 nella Parte Seconda disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);

VISTO il D. Lgs 104/2017 attuazione della direttiva VIA 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che le nuove disposizioni hanno modificato la pregressa disciplina sulla VIA, anche con la finalità di rendere più efficienti ed efficaci i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la Direttiva 2008/99/CE dell'Unione Europea del 19 dicembre 2008, prevede per gli Stati membri la realizzazione di una effettiva tutela penale dell'ambiente e la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha introdotto i reati ambientali nel codice penale;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’ accesso del pubblico all’informazione ambientale”;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.159 e riformato dal CDM il 19/02/2010;

VISTA la Direttiva n. 2/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale;

VISTA la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) e tutti i relativi Regolamenti Attuativi;

VISTA la Comunicazione, del primo febbraio 2008, della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “*Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)*”;

CONSIDERATO che Il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale ha realizzato il Sistema Informativo Tutela Ambientale (SITA), per supportare il gruppo operativo nell’esercizio delle proprie funzioni, che si articola in 4 moduli fondamentali di cui 2 appositamente implementati per i controlli ambientali:

- ✓ **Banca Dati Ambientale:** modulo per l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni relative alle attività di controllo ambientale effettuate dai Nuclei Operativi Ecologici locali distribuiti sul territorio nazionale. Per ogni obiettivo controllato sono acquisite informazioni relative ai luoghi e/o le persone controllate, le coordinate dell’obiettivo individuate con il GPS, l’esito del controllo, l’eventuale violazione accertata, nonché i rilievi fotografici dell’obiettivo;
- ✓ **Supporto Cartografico per il Monitoraggio Ambientale:** modulo di controllo e mappatura del territorio finalizzato all’acquisizione e all’elaborazione di dati ambientali provenienti da fonti diverse (rilievi laser scanner, ortofoto, documenti, immagini satellitari, ecc.) esterne e/o interne al CCTA. Tale modulo GIS permette la visualizzazione su mappa dei siti sottoposti a controllo e la loro analisi con l’ausilio di *layer* cartografici aggiunti tramite servizi WMS creati internamente al CCTA o proveniente da fonte esterna.

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha intrapreso percorsi finalizzati ad utilizzare le risorse e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali per metterle al servizio della trasparenza e della partecipazione del pubblico alle scelte di governare del territorio;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha realizzato il Portale delle Valutazioni Ambientali (<http://www.va.minambiente.it>) che garantisce in tempo reale la messa a disposizione del pubblico delle informazioni amministrative e tecniche relative alle procedure di valutazione e autorizzazioni (VAS, VIA e AIA) ambientale di competenza statale, nonché di strumenti (linee guida e indirizzi operativi) e dati di riferimento per le attività di analisi e di valutazione ambientale;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha progettato, realizzato e continua ad implementare un software per la gestione amministrativa dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, denominato GEMMA;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali intende proseguire nelle azioni già intraprese nell'ambito delle proprie attività istituzionali finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia ed efficienza dei procedimenti di valutazione ambientale attraverso la definizione di criteri, metodologie e strumenti operativi per la razionalizzazione delle procedure, per il miglioramento della qualità delle valutazioni, per la trasparenza dell'azione amministrativa e per garantire l'uniformità di applicazione della normativa in materia di valutazioni ambientali su tutto il territorio nazionale, anche in relazione delle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 104/2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo è volto ad implementare il sistema informativo ambientale in uso presso il CCTA, denominato SITA, con le informazioni contenute nel Portale delle Valutazioni Ambientali nonché nel gestionale GEMMA, per la creazione di un sistema di monitoraggio strumentale per controllare specifiche ed eventuali problematiche ambientali che possono insorgere a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale di competenza della stessa DVA.

Articolo 3

(Impegno delle Parti)

1. Nell'ambito del presente Accordo le Parti si impegnano:

DVA:

- istituire un Tavolo Tecnico Istituzionale per il monitoraggio del presente Accordo (costituito da 3 membri del Ministero, di cui uno con funzione di presidente, e da 2 del CCTA);
- partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo Tecnico Istituzionale;
- mettere a disposizione del CCTA le informazioni contenute nei sistemi informativi in uso presso la DVA;

- realizzare iniziative di formazione interdisciplinare, tecnica e amministrativa, del personale della DVA in materia di reati ambientali anche attraverso periodi di formazione presso il CCTA;
- garantire al personale CCTA periodi di formazione in materia di VIA, VAS e AIA presso gli Uffici della DVA stessa;
- realizzare l'accesso ai servizi del PORTALE VA – GEMMA delle valutazioni ambientali, definendo regole di accesso/visibilità dei dati.

CCTA:

- partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo Tecnico Istituzionale;
- elaborare il Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.) di cui al successivo art. 5;
- realizzare l'accesso ai servizi del Sistema Informativo per la Tutela Ambientale, definendo regole e criteri di accesso/visibilità dei dati, volte esclusivamente a:
 - rendere visibili i dati cartografici "grezzi" contenuti nel "supporto cartografico per il monitoraggio ambientale", ad eccezione di quelli di natura militare;
 - fornire accesso ai dati ostensibili concernenti i controlli effettuati sulle VIA-VAS-AIA ministeriali ed i cui procedimenti amministrativi siano stati già conclusi con l'emanazione del relativo provvedimento.
- realizzare iniziative di formazione interdisciplinare, tecnica e amministrativa, del personale del CCTA in materia di procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Autorizzazione Integrata Ambientale anche attraverso periodi di formazione presso la DVA;
- garantire al personale DVA periodi di formazione in materia di reati ambientali presso gli Uffici del CCTA stesso.

Entrambe le parti concorreranno alla realizzazione della interconnessione dei sistemi, progettando ed implementando la tecnologia necessaria (ognuna per il proprio sistema informativo) per la corretta integrazione dei sistemi

Articolo 4 ***(Durata)***

1. Il presente Accordo ha durata annuale dalla data di approvazione da parte della DVA del Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.) di cui al successivo art. 5.
2. Le Parti condividono fin da ora la possibilità di rinnovare il presente Accordo con un atto successivo.

Articolo 5

(Corrispettivo e modalità di erogazione)

1. Il valore economico massimo annuale delle attività dettagliate all'articolo 2 del presente Accordo è pari a 500.000,00 € (cinquecentomila/00), esente da IVA.
2. Il valore economico complessivo delle attività sarà interamente finanziato dalla DVA, attraverso apposito trasferimento delle risorse sul pertinente capitolo di spesa 3641 P. G. 1 della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della DVA di avvenuta registrazione, da parte dei competenti Organi di Controllo, del presente Accordo, il CCTA sottoporà alla approvazione della DVA il P.O.D. delle attività con il quale dovranno essere dettagliati i contenuti, i tempi previsti e le modalità di esecuzione delle singole attività e i relativi costi da sostenere. L'approvazione del P.O.D. darà piena operatività al presente Accordo.
4. L'erogazione dei predetti fondi avverrà tramite l'emissione di apposito Ordine di Accreditamento da parte della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, competente per la gestione del pertinente capitolo di spesa 3641 P.G. 1, a favore del funzionario delegato del CCTA (Capo Servizio Amministrativo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri), a seguito dell'approvazione del P.O.D.;
5. IL CCTA provvederà a predisporre, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione delle attività svolte/concluse.

Articolo 6

(Comitato di Sorveglianza)

1. La DVA istituirà con successivo provvedimento il Comitato di Sorveglianza con funzioni di vigilanza sugli adempimenti tecnico-amministrativi dell'Accordo in essere tra le Parti, che si comporrà di 4 rappresentanti: n. 2 designati dalla DVA, di cui uno con funzioni di presidente, e n. 2 designati dal CCTA.
2. Il Comitato di Sorveglianza:
 - a) svolge funzioni di sorveglianza sugli adempimenti previsti dall'Accordo in essere tra le Parti;
 - b) collabora con gli Uffici della Direzione Generale nell'individuazione di soluzioni utili al superamento di eventuali criticità;
 - c) propone eventuali azioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo in essere tra le Parti e fornisce indicazioni in merito alle priorità operative in relazione all'effettiva esecuzione dell'Accordo medesimo;
 - d) verifica che siano perseguite le finalità istituzionali poste a base dell'Accordo in essere;
 - e) esamina e valida preventivamente tutta la documentazione tecnica, ivi incluse le relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 5 che il CCTA è tenuto a trasmettere alla Direzione Generale per le successive approvazioni;
 - f) partecipa e collabora alle attività propedeutiche alla realizzazione di quanto previsto dall'Accordo in essere tra le Parti;
 - g) in un qualunque momento può richiedere al CCTA la trasmissione di atti e documenti funzionali ai compiti di cui sopra.

Articolo 7
(Controllo e Responsabili del servizio)

1. MATTM potrà verificare, in ogni momento, il livello di prestazioni relativo ad ogni azione o servizio di cui al presente Atto.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero loro comunicati in virtù del presente Accordo.
2. Le parti, fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. relativa all'accesso dei documenti amministrativi, non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 329 del C.P.P..
3. Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 9
(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.
2. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 10
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Lo Presti



Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

IL COMANDANTE

Gen. B. Maurizio Ferla

